

Convenzione n. 88 concernente l'organizzazione del servizio di collocamento

Adottata a San Francisco il 9 luglio 1948

Approvata dall'Assemblea federale l'11 aprile 1951²

Ratificata dalla Svizzera con strumento depositato il 19 gennaio 1952

Entrata in vigore per la Svizzera il 19 gennaio 1953

Emendata dalla convenzione n. 116³

(Stato 31 agosto 2010)

La Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del Lavoro,
Convocata a San Francisco dal Consiglio d'Amministrazione dell'Ufficio internazionale del Lavoro e ivi riunitasi il 17 giugno 1948, nella sua trentunesima sessione,

Dopo aver deciso di adottare varie proposte relative all'organizzazione del servizio di collocamento, questione compresa nel quarto punto all'ordine del giorno della sessione,

Dopo aver deciso che queste proposte assumeranno la forma di una convenzione internazionale,

approva, in questo nono giorno del luglio mille novecento quarantotto, la convenzione seguente, che sarà chiamata Convenzione sul servizio di collocamento, 1948.

Art. 1

1. Ciascun Membro dell'Organizzazione internazionale del Lavoro, per il quale sia in vigore la presente convenzione, deve mantenere o vigilare che sia mantenuto un servizio pubblico e gratuito di collocamento.

2. Compito essenziale del servizio di collocamento dev'essere quello di attuare, ove necessario in collaborazione con altri enti pubblici e privati interessati, la migliore organizzazione possibile del mercato del lavoro, come parte integrante del programma nazionale inteso a garantire e a mantenere l'occupazione integrale, come pure a sviluppare e a utilizzare le risorse produttive.

Art. 2

Il servizio di collocamento dev'essere costituito da un sistema nazionale di uffici di collocamento sottoposti al controllo di un'autorità nazionale.

RU 1952 122; FF 1950 II 337 ediz. franc. 1950 II 341 ediz. ted.

¹ Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell'ediz. franc. della presente Raccolta.

² RU 1952 121

³ RS 0.822.721.6

Art. 3

1. Il sistema deve comprendere una rete di uffici locali e, ove necessario, di uffici regionali, in numero sufficiente per provvedere ai bisogni di ciascuna delle regioni geografiche del paese e comodamente situati per datori di lavoro e i lavoratori.
2. L'organizzazione della rete,
 - a. dev'essere oggetto di un esame generale:
 - i) qualora si siano verificate modificazioni importanti nella ripartizione dell'attività economica e della popolazione attiva;
 - ii) qualora l'autorità competente consideri desiderabile un esame generale per giudicare le esperienze fatte durante un periodo di prova;
 - b. dev'essere riformata qualora tale esame abbia messo in evidenza la necessità di una riforma.

Art. 4

1. Accordi adeguati devono essere conclusi per il tramite di commissioni consultive, allo scopo di assicurare la cooperazione di rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori all'organizzazione e all'attività del servizio di collocamento, come pure allo sviluppo della politica di detto servizio.
2. Tali accordi devono prevedere l'istituzione di una o più commissioni consultive nazionali e, occorrendo, di commissioni regionali e locali.
3. I rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori in dette commissioni devono essere nominati in numero uguale dopo aver consultato le organizzazioni che rappresentano i datori di lavoro e i lavoratori, se esistono tali organizzazioni.

Art. 5

La politica generale del servizio di collocamento dev'essere fissata, allorché si tratta di dirigere i lavoratori verso le occupazioni disponibili, dopo aver consultato rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori per il tramite delle commissioni consultive previste nell'articolo 4.

Art. 6

Il servizio di collocamento dev'essere organizzato in modo da garantire l'efficacia del reclutamento e dell'impiego dei lavoratori; a tale scopo, esso deve:

- a. aiutare i lavoratori a trovare un'occupazione conveniente e i datori di lavoro a reclutare dei lavoratori adatti ai bisogni delle imprese; in particolare esso deve, conformemente alle norme stabilite nell'ambito nazionale;
 - I. registrare i lavoratori in cerca di un posto; prendere nota delle loro qualificazioni professionali, delle loro esperienze e dei loro desideri, esaminare con loro la questione del loro impiego, controllare, se necessario, le loro attitudini fisiche e professionali e, ove ciò sia indicato, assisterli nella ricerca di un orientamento, o nel conseguimento di una formazione o di una rieducazione professionali;

- II. ottenere dai datori di lavoro precise informazioni sui posti vacanti da essi notificati al servizio, come pure sulle condizioni che devono adempiere i lavoratori da essi richiesti per occupare i posti di cui si tratta;
 - III. dirigere verso i posti vacanti i candidati che possiedono le attitudini professionali e fisiche richieste;
 - IV. organizzare il conguaglio delle offerte e delle domande d'impiego tra un ufficio e l'altro, qualora l'ufficio consultato per primo non sia in grado di collocare adeguatamente i candidati o di provvedere a occupare in modo adeguato i posti vacanti, oppure quando altre circostanze lo giustificino;
- b. prendere provvedimenti adeguati per:
 - I. facilitare il passaggio da una professione all'altra allo scopo di adeguare l'offerta di mano d'opera alle possibilità di occupazione nelle varie professioni;
 - II. facilitare il passaggio da un luogo di lavoro all'altro per promuovere il trasferimento di lavoratori verso le regioni che offrono adeguate possibilità di occupazione;
 - III. facilitare i trasferimenti temporanei di lavoratori da una regione all'altra, per rimediare a uno squilibrio locale e momentaneo tra l'offerta e la domanda di mano d'opera;
 - IV. facilitare, tra un paese e l'altro, quei trasferimenti di lavoratori che fossero stati approvati dai Governi interessati;
 - c. raccogliere e analizzare, se necessario in collaborazione con altre autorità come pure con i datori di lavoro e i sindacati, tutte le informazioni disponibili sulla situazione del mercato del lavoro e sulla sua probabile evoluzione, tanto per l'insieme del paese quanto nelle varie industrie, professioni o regioni, e mettere sistematicamente e rapidamente tali informazioni a disposizione delle autorità pubbliche, delle organizzazioni padronali e operaie interessate, nonché del pubblico;
 - d. collaborare all'amministrazione dell'assicurazione contro la disoccupazione e dell'assistenza a favore dei disoccupati, come pure all'applicazione di altri provvedimenti destinati a soccorrere i disoccupati;
 - e. aiutare, per quanto necessario, altri enti pubblici e privati ad allestire piani sociali ed economici che possono influire favorevolmente sulla situazione del mercato del lavoro.

Art. 7

Devono essere presi provvedimenti per:

- a. facilitare, in seno ai vari uffici di collocamento, la specializzazione per professioni e per industrie, come l'agricoltura o qualsiasi altro ramo d'attività in cui tale specializzazione possa essere utile;
- b. tener conto in modo soddisfacente dei bisogni di speciali categorie di persona in cerca di un posto, come gli invalidi.

Art. 8

Provvedimenti speciali concernenti gli adolescenti devono essere presi e promossi nell'ambito dei servizi di collocamento e d'orientamento professionale.

Art. 9

1. Il personale del servizio di collocamento dev'essere composto di funzionari pubblici al beneficio di un ordinamento e di condizioni di servizio che li rendano indipendenti da qualsiasi cambiamento di Governo e da ogni indebito influsso esterno e che, con riserva delle necessità del servizio, garantiscano la stabilità del loro impiego.

2. Con riserva delle condizioni cui la legislazione nazionale potesse sottoporre il reclutamento dei membri dei servizi pubblici, i funzionari del servizio di collocamento devono essere reclutati unicamente in base all'idoneità del candidato ad assolvere i compiti che dovrà assumere.

3. L'autorità competente determinerà i mezzi per verificare tale idoneità.

4. I funzionari del servizio di collocamento riceveranno una formazione adeguata per l'esercizio delle loro funzioni.

Art. 10

Il servizio di collocamento e, occorrendo, altre autorità pubbliche dovranno prendere, in collaborazione con le organizzazioni padronali e operaie, come pure con altri enti interessati, tutti i provvedimenti possibili per promuovere l'utilizzazione piena e volontaria del servizio di collocamento da parte dei datori di lavoro e dei lavoratori.

Art. 11

Le autorità competenti devono prendere tutti i provvedimenti necessari per garantire una cooperazione efficace tra il servizio pubblico di collocamento e gli uffici privati di collocamento a scopi non lucrativi.

Art. 12

1. Qualora il territorio di un Membro comprenda estese regioni dove, in considerazione della scarsa densità della loro popolazione e dello stato del loro sviluppo, l'autorità competente ritenga impossibile di applicare le disposizioni della presente convenzione, essa può esentare dette regioni dall'applicazione della convenzione sia in modo generale, sia con le eccezioni che essa giudichi indicate per taluni stabilimenti o per taluni lavori.

2. Ogni Membro deve indicare, nel suo primo rapporto annuale da presentare sull'applicazione della presente convenzione in virtù dell'articolo 22 della Costituzione dell'Organizzazione internazionale del Lavoro, tutte le regioni per le quali intenda ricorrere alle disposizioni del presente articolo ed esporre i motivi per cui

intende ricorrere a queste disposizioni. Nessun Membro potrà poi ricorrere alle disposizioni del presente articolo, salvo per le regioni in tal modo indicate.

3. Ogni Membro che ricorra alle disposizioni del presente articolo dovrà indicare, nei suoi ulteriori rapporti annuali, le regioni per le quali rinuncia alla facoltà di ricorrere alle disposizioni di cui si tratta.

Art. 13

1. Per quanto concerne i territori indicati nell'articolo 35 della Costituzione dell'Organizzazione internazionale del Lavoro⁴ nel testo modificato dall'Istrumento per l'emendamento della Costituzione dell'Organizzazione internazionale del Lavoro 1946, a esclusione dei territori indicati dai paragrafi 4 e 5 di detto articolo così modificato, ogni Membro dell'Organizzazione che ratifichi la presente convenzione deve comunicare al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del lavoro, entro il più breve termine possibile dopo la ratificazione, una dichiarazione che precisi:

- a. i territori per i quali s'impegna ad applicare senza modificazioni le disposizioni della convenzione;
- b. i territori per i quali s'impegna ad applicare con modificazioni le disposizioni della convenzione, precisando in che consistano tali modificazioni;
- c. i territori ai quali la convenzione è inapplicabile e, in tali casi, i motivi per cui è inapplicabile;
- d. i territori per i quali si riserva la sua decisione.

2. Gli impegni indicati alle lettere a e b del primo capoverso del presente articolo saranno considerati parte integrante della ratificazione e ne avranno i medesimi effetti.

3. Ogni Membro potrà rinunciare mediante una nuova dichiarazione intieramente o parzialmente alle riserve contenute nella sua dichiarazione precedente in virtù delle lettere b, c e d del primo capoverso del presente articolo.

4. Ogni Membro potrà, durante i periodi in cui la presente convenzione può essere disdetta conformemente alle disposizioni dell'articolo 17, comunicare al Direttore generale una nuova dichiarazione che modifichi sotto qualsiasi altro aspetto i termini di ogni dichiarazione precedente e indichi la situazione in determinati territori.

Art. 14

1. Nei casi in cui le questioni trattate dalla presente convenzione entrino nell'ambito della competenza propria delle autorità di un territorio non metropolitano, il Membro responsabile delle relazioni internazionali del territorio di cui si tratta, potrà, d'accordo con il Governo di questo territorio, comunicare al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro una dichiarazione di accettazione, in nome di detto territorio, degli obblighi previsti dalla presente convenzione.

⁴ RS 0.820.1

2. Una dichiarazione di accettazione degli obblighi previsti dalla presente convenzione può essere comunicata al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro:

- a. da due o più Membri dell'Organizzazione per un territorio sottoposto alla loro comune autorità;
- b. da ogni autorità internazionale responsabile dell'amministrazione, in virtù delle disposizioni della Carta delle Nazioni Unite⁵ o di qualsiasi altra disposizione vigente, nei confronti del territorio di cui si tratta.

3. Le dichiarazioni comunicate al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro, conformemente alle disposizioni dei capoversi precedenti del presente articolo, devono indicare se le disposizioni della convenzione saranno applicate nel territorio con o senza modificazione; quando la dichiarazione indica che le disposizioni della convenzione si applicano con riserva di modificazioni, essa deve precisare in che consistano tali modificazioni.

4. Il Membro o i Membri o l'autorità internazionale interessata potranno rinunciare interamente o parzialmente, mediante un'ulteriore dichiarazione, al diritto di invocare una modificazione indicata in una precedente dichiarazione.

5. Il Membro o i Membri o l'autorità internazionale interessata potranno, durante i periodi in cui la convenzione può essere disdetta conformemente alle disposizioni dell'articolo 17, comunicare al Direttore generale una nuova dichiarazione che modifichi sotto qualsiasi altro aspetto i termini di ogni dichiarazione precedente e indichi la situazione relativa all'applicazione della presente convenzione.

Art. 15

Le ratificazioni formali della presente convenzione saranno notificate al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro, il quale provvede alla loro registrazione.

Art. 16

1. La presente convenzione vincolerà soltanto i Membri dell'Organizzazione internazionale del Lavoro la cui ratificazione sarà stata registrata dal Direttore generale.

2. Essa entrerà in vigore dodici mesi dopo che siano state registrate dal Direttore generale le ratificazioni di due Membri.

3. In seguito, la presente convenzione entrerà in vigore per ciascun Membro dodici mesi dopo la data in cui sarà stata registrata la sua ratificazione.

⁵ RS 0.120

Art. 17

1. Ogni Membro che abbia ratificato la presente convenzione può disdirla al termine di un periodo di dieci anni dopo l'entrata in vigore iniziale della convenzione, con un atto comunicato al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro e da questo registrato. La disdetta avrà effetto solo un anno dopo essere stata registrata.
2. Ogni Membro che abbia ratificato la presente convenzione e che, entro un anno dallo spirare del periodo di dieci anni indicato nel precedente capoverso, non faccia uso della facoltà di disdetta prevista dal presente articolo sarà vincolato per un nuovo periodo di dieci anni e, in seguito, potrà disdire la presente convenzione allo spirare di ciascun periodo di dieci anni osservando le condizioni previste dal presente articolo.

Art. 18

1. Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro notificherà a tutti i Membri dell'Organizzazione internazionale del Lavoro la registrazione di tutte le ratificazioni, dichiarazioni e disdette che gli saranno comunicate dai Membri dell'Organizzazione.
2. Comunicando ai Membri dell'Organizzazione la registrazione della seconda ratificazione che gli sarà stata notificata, il Direttore generale richiamerà l'attenzione dei Membri dell'Organizzazione sulla data alla quale la presente convenzione entrerà in vigore.

Art. 19

Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro comunicherà al Segretario generale delle Nazioni Unite, perché proceda alla registrazione conformemente all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite⁶, informazioni complete su ogni ratificazione, dichiarazione e disdetta registrata conformemente agli articoli precedenti.

Art. 20⁷

Il Consiglio d'amministrazione dell'Ufficio internazionale del lavoro presenta alla Conferenza generale, ogni qualvolta lo reputi necessario, un rapporto sull'applicazione della presente convenzione ed esamina se occorre porre all'ordine del giorno della conferenza la questione della sua revisione totale o parziale.

Art. 21

1. Qualora la conferenza adottasse una nuova convenzione a totale o parziale revisione della presente, e a meno che la nuova convenzione non disponesse altrimenti:

⁶ RS 0.120

⁷ Nuovo testo giusta l'art. 1 della Conv. n. 116 del 26 giu. 1961, approvato dall'AF il 2 ott. 1962 (RU 1962 1413; FF 1962 947).

- a. la ratificazione da parte di un Membro della nuova convenzione riveduta implicherebbe di pieno diritto, nonostante il precedente articolo 17, la disdetta immediata della presente convenzione, con riserva che la nuova convenzione riveduta sia entrata in vigore;
 - b. a contare dalla data dell'entrata in vigore della nuova convenzione riveduta, la presente convenzione cesserebbe di essere aperta alla ratificazione dei Membri.
2. La presente convenzione rimarrebbe in ogni caso in vigore nella sua forma e nel suo tenore per i Membri che l'avessero ratificata e che non ratificassero la convenzione riveduta.

Art. 22

I testi francese e inglese della presente convenzione sono parimente autentici.

Campo d'applicazione il 31 agosto 2010⁸

Stati partecipanti	Ratifica Dichiarazione di successione (S)		Entrata in vigore	
Albania	7 gennaio	2009	7 gennaio	2010
Algeria	19 ottobre	1962 S	19 ottobre	1962
Angola	4 giugno	1976 S	4 giugno	1976
Argentina	24 settembre	1956	24 settembre	1957
Australia* a	24 dicembre	1949	24 dicembre	1950
Austria	25 settembre	1973	25 settembre	1974
Azerbaigian	11 marzo	1993	11 marzo	1994
Bahamas	25 maggio	1976 S	25 maggio	1976
Belarus	25 settembre	1995	25 settembre	1996
Belgio	16 marzo	1953	16 marzo	1954
Belize	15 dicembre	1983 S	15 dicembre	1983
Bolivia	31 gennaio	1977	31 gennaio	1978
Bosnia e Erzegovina	2 giugno	1993 S	2 giugno	1993
Brasile	25 aprile	1957	25 aprile	1958
Canada	24 agosto	1950	24 agosto	1951
Ceca, Repubblica	1° gennaio	1993 S	1° gennaio	1993
Cipro	23 settembre	1960 S	23 settembre	1960
Colombia	31 ottobre	1967	31 ottobre	1968
Congo (Kinshasa)	16 giugno	1969	16 giugno	1970
Corea (Sud)	27 dicembre	2001	27 dicembre	2002
Costa Rica	2 giugno	1960	2 giugno	1961
Cuba	29 aprile	1952	29 aprile	1953
Danimarca* b	30 novembre	1972	30 novembre	1973
Dominicana, Repubblica	22 settembre	1953	22 settembre	1954
Ecuador	26 agosto	1975	26 agosto	1976
Egitto	3 luglio	1954	3 luglio	1955
El Salvador	15 giugno	1995	15 giugno	1996
Etiopia	4 giugno	1963	4 giugno	1964
Filippine	29 dicembre	1953	29 dicembre	1954
Finlandia	23 novembre	1989	23 novembre	1990
Francia* c	15 ottobre	1952	15 ottobre	1953
Nuova Caledonia	27 novembre	1974	27 novembre	1974
Polinesia francese	27 novembre	1974	27 novembre	1974
St. Pierre e Miquelon	27 novembre	1974	27 novembre	1974
Georgia	11 settembre	2002	11 settembre	2003
Germania	22 giugno	1954	22 giugno	1955
Ghana	4 aprile	1961	4 aprile	1962
Giappone	20 ottobre	1953	20 ottobre	1954
Gibuti	3 agosto	1978 S	3 agosto	1978

⁸ RU 1973 1674, 1975 2499, 1982 844, 1985 306, 1992 675, 2005 1783 e 2010 4239.
Una versione aggiornata del campo d'applicazione è pubblicata sul sito Internet del DFAE (<http://www.dfae.admin.ch/trattati>).

Stati partecipanti	Ratifica Dichiarazione di successione (S)		Entrata in vigore	
Grecia	16 giugno	1955	16 giugno	1956
Guatemala	13 febbraio	1952	13 febbraio	1953
Guinea-Bissau	21 febbraio	1977 S	21 febbraio	1977
India	24 giugno	1959	24 giugno	1960
Indonesia	8 agosto	2002	8 agosto	2003
Iraq	22 giugno	1951	22 giugno	1952
Irlanda	29 ottobre	1969	29 ottobre	1970
Israele	21 agosto	1959	21 agosto	1960
Kazakistan	18 maggio	2001	18 maggio	2002
Kenya	13 gennaio	1964 S	13 gennaio	1964
Libano	1° giugno	1977	1° giugno	1978
Libia	20 giugno	1962	20 giugno	1963
Lituania	26 settembre	1994	26 settembre	1995
Lussemburgo	3 marzo	1958	3 marzo	1959
Macedonia	17 novembre	1991 S	17 novembre	1991
Madagascar	3 giugno	1998	3 giugno	1999
Malaysia	6 giugno	1974	6 giugno	1975
Malta	4 gennaio	1965 S	4 gennaio	1965
Maurizio	3 settembre	2004	3 settembre	2005
Moldova	12 agosto	1996	12 agosto	1997
Montenegro	3 giugno	2006 S	3 giugno	2006
Mozambico	6 giugno	1977	6 giugno	1978
Nicaragua	1° ottobre	1981	1° ottobre	1982
Nigeria	16 giugno	1961	16 giugno	1962
Norvegia	4 luglio	1949	10 agosto	1950
Nuova Zelanda* d	3 dicembre	1949	3 dicembre	1950
Paesi Bassi	7 marzo	1950	7 marzo	1951
Antille olandesi*	25 giugno	1951	25 giugno	1951
Aruba* e	1° gennaio	1986	1° gennaio	1986
Panama	19 giugno	1970	19 giugno	1971
Perù	6 aprile	1962	6 aprile	1963
Portogallo	23 giugno	1972	23 giugno	1973
Rep. Centrafricana	9 giugno	1964	9 giugno	1965
Romania	6 giugno	1973	6 giugno	1974
San Marino	23 maggio	1985	23 maggio	1986
São Tomé e Príncipe	1° giugno	1982 S	1° giugno	1982
Serbia	24 novembre	2000 S	23 luglio	1959
Sierra Leone	13 giugno	1961 S	13 giugno	1961
Singapore	25 ottobre	1965 S	25 ottobre	1965
Siria	30 ottobre	1961 S	30 ottobre	1961
Slovacchia	1° gennaio	1993 S	1° gennaio	1993
Slovenia	29 maggio	1992 S	29 maggio	1992
Spagna	30 maggio	1960	30 maggio	1961
Suriname	15 giugno	1976 S	15 giugno	1976

Stati partecipanti	Ratifica Dichiarazione di successione (S)		Entrata in vigore	
Svezia	25 novembre	1949	25 novembre	1950
Svizzera	19 gennaio	1952	19 gennaio	1953
Tanzania	30 gennaio	1962 S	9 dicembre	1961
Thailandia	26 febbraio	1969	26 febbraio	1970
Tunisia	11 ottobre	1968	11 ottobre	1969
Turchia	14 luglio	1950	14 luglio	1951
Ungheria	4 gennaio	1994	4 gennaio	1995
Venezuela	16 novembre	1964	16 novembre	1965

* Riserve e dichiarazioni.

Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU.

Il testo, in francese e inglese, può essere consultato sul sito Internet dell'Organizzazione internazionale del lavoro: <http://www.ilo.org/ilolex/french/convdisp1.htm> oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.

- a La Conv. non è applicabile a Norfolk.
- b La Conv. non è applicabile né alle Isole Faerøer, né alla Groenlandia.
- c La Conv. non è applicabile ai dipartimenti d'oltremare Guadeloupe, Guyane, Martinique e Réunion.
- d La Conv. non è applicabile alle Isole Cook, Niue e Tokelau.
- e Il 1° gen. 1986 l'isola di Aruba, che faceva parte delle Antille olandesi, ha ottenuto l'autonomia interna in seno al Regno dei Paesi Bassi. Questo cambiamento ha effetti unicamente sulle relazioni di diritto costituzionale interne al Regno.

